

Comune di Gignese

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Prot. n. 1858

GIGNESE, 09 aprile 2020.

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi degli artt. 50, c.4, D.lgs. 267/2000 – Emergenza Epidemiologica COVID-19. Obbligo di indossare mascherine protettive.

IL SINDACO

VISTI E RICHIAMATI:

- il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, edizione straordinaria, n. 45 del 23 febbraio 2020 avente ad oggetto: *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio di Ministri del 23 febbraio 2020 avente ad oggetto: *“Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio di Ministri del 25 febbraio 2020 avente ad oggetto: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio di Ministri del 1° marzo 2020 avente ad oggetto: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio di Ministri del 8 marzo 2020 avente ad oggetto: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio di Ministri del 9 marzo 2020 avente ad oggetto: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- Il decreto legge 9 marzo 2020, n. 14 avente ad oggetto: *“Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio di Ministri del 11 marzo 2020 avente ad oggetto: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” applicabili sull'intero territorio nazionale*;
- l'Ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 avente ad oggetto: *“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio di Ministri del 22 marzo 2020 avente ad oggetto: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

- l'Ordinanza del Ministro della salute del 28 marzo 2020 avente ad oggetto: *“Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 avente ad oggetto: *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio di Ministri del 1° aprile 2020 avente ad oggetto: *“Disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*, con il quale è stata prorogata al 13 aprile 2020 l'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020 nonché di quelle previste
- dall'ordinanza del Ministero della salute del 20 marzo 2020 e dell'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- il decreto 3 aprile 2020, n. 36, del Presidente della Regione Piemonte avente ad oggetto: *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*;

VISTO l'art. 50, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 67;

EVIDENZIATO che anche il Comune di Gignese è stato interessato da casi di contagio da COVID-19, che potrebbero essere in espansione stante la facilità di trasmissione e contagio del virus;

DATO ATTO che la presenza di pochi esercizi alimentari rispetto al numero della popolazione residente, provoca la presenza di numerose persone che convergono per necessità alimentari presso i suddetti esercizi commerciali, anche in attesa di entrare al di fuori degli stessi;

CONSIDERATO, pertanto, che tale particolare ed oggettiva circostanza comporta situazioni di assembramento involontario e di incontro di più persone nello stesso luogo, che vanno in contrasto con le finalità di cui ai recenti provvedimenti restrittivi della libertà personale in materia;

RICORDATO che il Comune, direttamente o a mezzo di Associazioni di volontariato, fornisce mascherine alla popolazione che ne fa richiesta, a titolo gratuito, grazie a donazioni ricevute da parti di privati ed imprese;

TENUTO CONTO:

- ✓ dell'art. 3, comma 2, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, il quale dispone che i sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1;
- ✓ della nota della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Novara, protocollo 0020849 del 27 marzo 2020 avente ad oggetto: *“Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020, di modifica del D.P.C.M. 22 marzo 2020”*;

CONSIDERATO:

- ✓ che le raccomandazioni sanitarie adottate dallo Stato e dalla Regione Piemonte sono finalizzate a limitare la mobilità delle persone fatto salve comprovate esigenze

lavorative o situazioni di necessità, ovvero di salute, anche in ragione del fatto che un numero elevato di soggetti potrebbero essere infetti dal virus COVID-19 pur essendo asintomatici;

- ✓ che le autorità sanitarie nazionali e locali hanno chiarito che la diffusione del virus COVID-19 avviene principalmente attraverso i droplets prodotti dalle persone e diffusi nell'ambiente tramite l'apparato respiratorio;

ORDINA

Al fine di contrastare il diffondersi delle infezioni da COVID-19, per il periodo dal 09 aprile 2020 e fino a tutto il 13 aprile 2020, quanto segue:

“Ogniqualvolta si esca fuori dalla propria abitazione per recarsi in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nei casi previsti dalla normativa vigente, vanno adottate tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stessi e gli altri dal possibile contagio, **utilizzando mascherine**, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività esterna deve essere comunque mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

DISPONE

- l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;
- la trasmissione per gli adempimenti di competenza:
 - o al Comando di Polizia Municipale;
 - o alla Prefettura di Verbania;
 - o Comando Carabinieri di Stresa.

AVVERTE

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia all'Autorità competente per l'accertamento delle responsabilità, ai sensi dell'art. 650 c.p. e verrà altresì applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa da 25,00 € a 500,00 € così come stabilito dall'articolo 7-bis del D.lgs. 267/2000

COMUNICA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

IL SINDACO
Dott. Luigi Motta

